



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MOSCARDELLI, PEZZOPANE, CUCCA, FABBRI,  
MIRABELLI, PAGLIARI, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE e VALENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 2013<sup>(\*)</sup>

Modifiche all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 216,  
in materia di imposta municipale propria

---

<sup>(\*)</sup> Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - «I canali e le vie attraverso cui il denaro viene convogliato verso il pubblico utilizzo sono di due specie: una lo convoglia verso le casse pubbliche e l'altra lo riporta fuori per i pagamenti pubblici. Sono della prima specie i collettori, gli esattori e i tesorieri; sono della seconda anche i tesorieri e gli ufficiali nominati per il pagamento dei diversi ministri pubblici o privati. Anche in questo l'uomo artificiale continua ad assomigliare a quello naturale, le cui vene ricevono il sangue dalle diverse parti del corpo e lo portano al cuore, che reso vitale, lo rimanda fuori attraverso le arterie, per vivificare e per rendere capaci di muoversi tutte le membra del corpo» (da «Leviatano», di Thomas Hobbes).

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di rivedere l'attuale disciplina in vigore per la più importante imposta patrimoniale presente nel nostro sistema fiscale, al fine di ridurre il peso oggi gravante sulle fasce più deboli della nostra società e su quell'ampio tessuto di attività produttive che costituiscono la struttura portante del nostro sistema economico. La riforma dell'imposta municipale propria (IMU) e le fonti di copertura rispondono ad un obiettivo unico, ovvero quello di favorire una maggiore equità del prelievo e una redistribuzione delle risorse disponibili spostando, nel contempo, l'asticella dalla tassazione dei fattori produttivi a quella della rendita. Equità, efficienza del sistema tributario e stabilità dei conti sono le direttrici di un disegno volto a migliorare il modo in cui le diverse parti di quell'uomo artificiale, che è lo Stato, contribuiscono a renderlo vitale e capace di far muovere, nel miglior modo possibile, tutte le sue membra.

Per quanto riguarda la prima abitazione e le relative pertinenze, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, decisa in via sperimentale dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 216, (cosiddetto «decreto Salva Italia»), ben il 70 per cento dei contribuenti ha avuto un reddito inferiore ad euro 26.000 contribuendo al «gran salvadanaio» per oltre il 60 per cento, laddove quel 3 per cento di soggetti titolari di un reddito superiore ad euro 75.000 ha portato in dote una quota pari al 6 per cento.

Da artigiani, imprese e commercianti proviene oltre il 30 per cento del gettito complessivo, che nell'anno 2012 è stato pari a 23,7 miliardi di euro, contributo che a normativa vigente raggiungerà il 41 per cento nel 2013, rendendo arduo per essi affrontare l'attuale momento di crisi economica.

Inoltre, il mancato aggiornamento del catasto, che nella versione attuale impedisce di tener conto degli effettivi valori di mercato, indispensabili per far funzionare in modo efficiente un'imposta la cui *ratio* risiede nel cosiddetto principio del beneficio della spesa pubblica, rende, in mancanza di un intervento legislativo, ancor più drammatiche le disparità di trattamento tra i contribuenti, come più volte sottolineato anche dalle istituzioni europee.

In questo contesto la riforma dell'attuale disciplina prevista per l'imposta municipale propria, finanziata con l'introduzione di un contributo di solidarietà del 7 per cento per chi consegue un reddito superiore ad euro 100.000, armonizzando la tassazione delle rendite finanziarie, passando dall'aliquota attuale del 12,5 per cento ad una del

23 per cento ed infine aumentando di 0,5 punti percentuali la tassazione sulle transazioni finanziarie, sono le logiche conseguenze di una riforma disegnata nel segno di una maggiore equità fiscale senza mai abbandonare la necessità di garantire la stabilità dei saldi di bilancio.

Nel merito, l'articolo 1 riduce l'aliquota applicata ai fabbricati strumentali utilizzati nel settore dell'agricoltura, aliquota che passa dall'attuale 0,2 per cento allo 0,1 per cento. Tale disposizione riconosce un importante sostegno ad un settore, quale quello dell'agricoltura, di fondamentale importanza per la nostra economia e che sta attraversando un periodo di forte difficoltà. Per quanto riguarda la tassazione sulla prima abitazione e relative pertinenze, al fine di rendere maggiormente progressivo il prelievo si prevede l'introduzione di un sistema di detrazioni legate al livello del reddito dichiarato ai fini IRPEF. Si passa dai 500 euro per chi dichiara un reddito inferiore a 10.000 euro ad una detrazione pari a zero per i titolari di reddito superiore a 120.000 euro. In base ai dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze questa modifica determina l'esenzione totale dal pagamento dell'imposta per tutti coloro che dichiarano un reddito complessivo fino a 26.000 euro, che rappresentano oltre il 70 per cento dei soggetti passivi dell'imposta municipale propria. Infine, l'articolo 1 introduce il principio della transitorietà dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione e dei moltiplicatori da applicare ai fini della determinazione della base imponibile IMU, in attesa della riforma del catasto dei fabbricati che dovrà garantire l'allineamento dei valori catastali a quelli di mercato.

Con l'articolo 2, a sostegno del sistema produttivo, il disegno di legge prevede la riduzione del 50 per cento dell'aliquota *standard* applicata nei confronti dei capannoni, negozi e laboratori artigianali, aliquota che passa dall'attuale 0,76 per cento allo 0,38 per cento, con un notevole vantaggio per

le attività produttive che vedono ridursi drasticamente il carico fiscale su un importante fattore produttivo. Per non pregiudicare l'autonomia degli enti locali, viene mantenuta la facoltà per i comuni di aumentare l'aliquota di 0,3 punti percentuali al fine di reperire maggiori risorse per finanziare i propri bilanci. Se la redistribuzione e la virtuosità dei comuni sono la parola d'ordine per la prima abitazione, la crescita e la competitività sono quelle in tema di immobili posseduti dalle attività produttive, per le quali viene previsto uno spostamento della tassazione dai fattori produttivi alle rendite. Per sostenere il settore delle medie e piccole imprese si prevede la possibilità per i comuni di deliberare un'ulteriore riduzione dell'aliquota, sino allo 0,2 per cento.

L'articolo 3 riconosce nuove funzioni e possibilità per i comuni in tema di imposta municipale propria. In primo luogo, per migliorare l'efficienza del sistema fiscale in attesa della riforma del catasto, si prevede la possibilità per i comuni di partecipare all'attività di accertamento dei valori di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni, a fronte di incentivi e premi. Oltre a migliorare l'efficienza del sistema fiscale, tra gli altri effetti che possono derivare da questa disposizione vi è anche la creazione di importanti sinergie tra amministrazione centrale e comuni nell'ambito della lotta all'evasione fiscale nel settore delle transazioni immobiliari. Inoltre si introduce un'ulteriore disposizione che consente ai comuni di decidere l'innalzamento della detrazione sino a concorrenza dell'imposta, ovvero l'esenzione totale dal pagamento per tutti i contribuenti, se pongono in essere comportamenti virtuosi. In particolare, oltre a garantire il rispetto del patto di stabilità, i comuni possono avvalersi di questa possibilità se dalla partecipazione all'attività di contrasto all'evasione a livello nazionale e locale riescono a reperire risorse per un valore pari al mancato gettito derivante dall'applicazione delle aliquote *standard* e delle nuove detrazioni, as-

sicurando così l'invarianza dei conti pubblici.

Infine, l'articolo 4 individua le coperture finanziarie necessarie a salvaguardare i saldi di bilancio, con la previsione di un innalzamento della tassazione sulle rendite e i redditi da capitale, rispetto ai quali l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi passa dall'attuale 12,5 per cento al 23 per cento, e sulle transazioni finanziarie con un aumento di 0,5 per cento dell'aliquota attualmente prevista. Ulteriori risorse saranno garantite dall'introduzione di un contributo di solidarietà sulle fasce di reddito più alte, recependo le recenti indicazioni della Corte co-

stituzionale sul contributo già introdotto, per il periodo 2011/2013, dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. In particolare, il disegno di legge prevede un contributo nella misura del 7 per cento a carico di tutti coloro che dichiarano un reddito complessivo superiore a 100.000, senza distinzione tra le varie tipologie di reddito.

In allegato alla presente relazione, si propongono, in forma di relazione tecnica, le indicazioni e i dati di dettaglio relativi agli oneri derivanti dal disegno di legge e ai relativi mezzi di copertura.

## RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di rivedere la disciplina dell'imposta municipale propria gravante sull'abitazione principale e relative pertinenze al fine di assicurare maggiore progressività del prelievo salvaguardando, al tempo stesso, la stabilità dei conti pubblici. Equità e rispetto dei saldi di finanza pubblica sono i due capisaldi che si pongono alla base del presente disegno di legge.

E' necessario sottolineare che la progressività, oltre ad essere la cifra cui dovrebbe essere informato il nostro sistema tributario (articolo 53 della Costituzione Italiana) rappresenta il principale strumento per favorire il raggiungimento dell' *eguaglianza sostanziale*, evocata dall'articolo 3, 2° comma della nostra Costituzione ovvero il mezzo che consente la realizzazione di quel progetto di trasformazione della comunità volto ad eliminare gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della personalità umana.

L'imposta municipale propria<sup>1</sup> (d'ora in poi i.m.u.) nel corso del 2012, anno di sua prima applicazione, ha rappresentato uno degli strumenti principali per il risanamento delle finanze pubbliche. Complessivamente l' i.m.u. ha generato un gettito<sup>2</sup> complessivo pari ad euro 23.727.261.259 così ripartito:

1) abitazione principale	euro	4.029.181.410,00
2) altri immobili	euro	19.698.079.849,00

Nell'ambito del Conto Economico delle Pubbliche Amministrazioni la nuova imposta ha raggiunto i suoi obiettivi. Nelle previsioni iniziali<sup>3</sup> si prevedeva un gettito complessivo di 21,805 miliardi di euro, di cui circa 18 miliardi di euro riferibili agli

---

<sup>1</sup> L'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 (fino al 31 dicembre 2014) l'applicazione dell'imposta municipale propria introdotta dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale".

<sup>2</sup> Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze - fiscalità locale (speciale imu). [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

<sup>3</sup> Cfr. Relazione tecnica al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", pag. 16. Le previsioni sono state formulate costruendo la nuova base imponibile dell'i.m.u. puntualmente per ciascun soggetto persona fisica o persona non fisica, utilizzando diverse fonti informative a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria (Banca dati del Catasto Edilizio Urbano e del Catasto Terreni; dichiarazione dei redditi e certificazioni uniche dei redditi da lavoro dipendenti; banca dati dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili). Alla base imponibile così costruita sono state applicate l'aliquota ridotta del 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze e il 7, 6 per mille per tutti gli altri immobili.

immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e circa 3,8 miliardi di euro relative alle prime case e pertinenze.

**Tabella 1 - "Conto Economico Consolidato delle Amministrazioni Pubbliche - dati imu 2012"**

<i>Tipologia</i>	<i>Dati consuntivi Mef</i>	<i>Previsione di 201/2011</i>	<i>Variazioni</i>
Abitazione principale	4.029.181.410,00	3.800.000.000,00	229.181.410,00
Altri immobili	19.698.079.849,00	18.000.000.000,00	1.698.079.849,00
	23.727.261.259,00	21.800.000.000,00	1.927.261.259,00

Per quanto riguarda l'imposta sulla prima abitazione e relative pertinenze il numero dei contribuenti è stato pari 17,8 milioni. All'interno di questa categoria molto importante, se si pone l'equità al centro dell'analisi delle caratteristiche del prelievo, sono le informazioni che si possono ricavare dalle caratteristiche reddituali dei soggetti passivi. Infatti, il 70,48 % dei contribuenti che nel corso del 2012 hanno pagato l'i.m.u. sulla prima abitazione e relative pertinenze, hanno un reddito inferiore ad euro 26.000,00, laddove solo il 6,01 % dispone un reddito superiore a 55.000,00. Combinando questo dato con quello relativo alla composizione del gettito, si nota che ben il 61,00 % proviene da soggetti con un reddito inferiore a 26.000,00 e solo il 12,02 % da chi ha un reddito superiore a 55.000,00.

**Tabella 2 - "Gettito i.m.u 2012 per fascia di reddito - soggetti i.m.u."**

<i>Fascia di reddito</i>	<i>Soggetti i.m.u.</i>			
	<i>Frequenze</i>	<i>%</i>	<i>frequenze</i>	<i>cumulate %</i>
fino a 10.000	5.032.000	28,10%	5.032.000	28,10%
da 10.000 a 26.000	7.587.396	42,37%	12.619.396	70,47%
da 26.000 a 55.000	4.210.047	23,51%	16.829.443	93,98%
da 55.000 a 75.000	504.991	2,82%	17.334.434	96,80%
da 75.000 a 120.000	390.383	2,18%	17.724.817	98,98%
oltre 120.000	182.656	1,02%	17.907.473	100,00%
	17.907.473			

**Tabella 3 - "Gettito i.m.u. 2012 per fascia di reddito - versamenti i.m.u."**

<i>Fascia di reddito</i>	<i>VERSAMENTI IMU</i>			
	<i>frequenze</i>	<i>%</i>	<i>frequenze</i>	<i>Cumulate %</i>
fino a 10.000	€ 939.202.186,67	23,31%	€ 939.202.186,67	23,31%
da 10.000 a 26.000	€ 1.481.530.004,46	36,77%	€ 2.420.732.191,13	60,08%
da 26.000 a 55.000	€ 1.123.738.695,25	27,89%	€ 3.544.470.886,38	87,97%
da 55.000 a 75.000	€ 192.997.789,54	4,79%	€ 3.737.468.675,92	92,76%
da 75.000 a 120.000	€ 177.283.982,04	4,40%	€ 3.914.752.657,96	97,16%
oltre 120.000	€ 114.428.752,04	2,84%	€ 4.029.181.410,00	100,00%
	€ 4.029.181.410,00			

Passando dalle caratteristiche dei soggetti passivi a quelle relative alle unità immobiliari<sup>4</sup>, sempre nell'ambito della tassazione sulla prima abitazione, ben 32.230.603 sono state interessate nel 2012 dal prelievo, di cui 19.684.211 sono le

<sup>4</sup> Cfr. "Il Sole 24 Ore" del 20 maggio 2013, pagina 2 e 3 (fonte: elaborazioni su dati catastali).

abitazioni, mentre le pertinenze ammontano a 12.546.392. All'interno di questa categoria immobiliare, ben 73.680 sono le c.d. unità immobiliari di pregio ovvero quelle appartenenti alla categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (Ville), A/9 (Castelli, palazzi di pregio artistico e storico).

Tabella 4 - "Tipologia unità immobiliare versamenti i.m.u. 2012"

<i>Tipologia unità immobiliare (comprese le pertinenze)</i>	<i>Frequenza</i>
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/10, A/11	32.156.923
A/1 abitazioni di tipo signorile	36.154
A/8 ville	35.007
A/9 castelli, palazzi di pregio artistico e storico	2.519

Una riforma della disciplina attuale dell'i.m.u. sulla prima abitazione non può non tener conto della sua rispondenza, più di ogni altra forma di imposizione, ai principi generali dettati in tema di assegnazione del gettito delle imposte ai livelli inferiori di governo<sup>5</sup>. In particolare, una maggiore qualità e quantità di servizi pubblici erogati a livello locale si riflette positivamente sul valore economico degli immobili presenti in quel territorio determinando indirettamente un beneficio per il proprietario dello stesso. Se ciò vale per la generica categoria degli immobili, vale ancor di più per quanto riguarda la prima abitazione e le relative pertinenze, questo legame è ancor più forte con la conseguenza che un efficace ed efficiente sistema di federalismo fiscale municipale non può prescindere da una tassazione sull'abitazione principale.

Il mantenimento dell'i.m.u. sull'abitazione principale e relative pertinenze, non può non tener conto degli aspetti relativi all'equità del prelievo che deve essere garantita anche con riferimento a quelle imposte la cui funzione è strettamente legata al principio del beneficio<sup>6</sup>. Sotto questo profilo è giusto ricordare che il profilo dell'equità del prelievo i.m.u. è stato evocato più volte anche dalle autorità europee, da ultimo nella Raccomandazione del Consiglio Europeo sul Programma Nazionale di Riforma anno 2013.

\*\*\*

**Articolo 1 "Modifiche all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di imposta municipale propria. Immobili adibiti ad uso produttivo nel settore dell'agricoltura ed immobili adibiti a prima abitazione."**

Il primo comma prevede che le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. relative ai moltiplicatori da applicare ai fini della determinazione della base imponibile si applichino, in via transitoria, in attesa della revisione del catasto urbano cui spetterà il compito di porre fine alla differenziazione del divario tra i valori di mercato e quelli catastali tra territori e tra immobili.

<sup>5</sup> Cfr. R.A. Musgrave, "Who should tax, where and what?", in C. McLure, Tax in assignment in federal countries, The Australian National University, Candaera 1983, pp. 2-19. Se a livello di governo centrale le imposte sono utilizzate per finalità di stabilizzazione economica o per fini redistributive a livello locale il corrispondente governo dovrebbe amministrare imposte basate prevalentemente sul principio del beneficio, cioè forme di pagamento che corrispondono al beneficio della spesa.

<sup>6</sup> Cfr. Ernesto Longobardi, "Appunti di economia tributaria", pag. 1.

Il terzo comma modifica quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 in relazione all'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. In luogo dell'aliquota ridotta attualmente in vigore e pari allo 0,2 per cento, la norma propone una riduzione del 50 per cento ovvero un'aliquota dello 0,1 per cento con la facoltà per i comuni di ridurla ulteriormente fino allo 0,5 per cento. Per effetto della modifica proposta la riduzione del gettito in termini di competenza è pari ad euro **35.164.455,42**.

Infine, il quarto comma al fine di rendere maggiormente progressiva l'imposta rivede l'attuale sistema delle detrazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze disciplinato dal comma 10 dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i.. La progressività del prelievo viene accentuata, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso una modifica del meccanismo della detrazione di imposta che passa dalle attuali 200,00 euro, a detrazioni differenziate in funzione del livello di reddito IRPEF del contribuente. Nello specifico si introduce il seguente sistema di detrazioni:

**Tabella 5 - "Detrazioni i.m.u. per fascia di reddito"**

<i>Fascia di reddito</i>	<i>Detrazione progressiva</i>
fino a 10.000	€ 500,00
da 10.000 a 26.000	€ 400,00
da 26.000 a 55.000	€ 300,00
da 55.000 a 75.000	€ 200,00
da 75.000 a 120.000	€ 100,00
oltre 120.000	€ 0,00

In base ai dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze<sup>7</sup> è possibile stimare il gettito i.m.u. derivante dalla modifica legislativa contenuta nel articolo 1 e le corrispondenti variazioni rilevanti ai fini del Conto Economico Consolidato delle Amministrazioni Pubbliche.

**Tabella 6 - "Nuovo gettito i.m.u. – detrazioni per fascia di reddito"**

<i>Fascia di reddito</i>	<i>Nuovo gettito Imu</i>	<i>Gettito imu attuale</i>	<i>Riduzione del gettito</i>
fino a 10.000	€ 0,00	€ 939.202.186,67	-€ 939.202.186,67
da 10.000 a 26.000	€ 0,00	€ 1.481.530.004,46	-€ 1.481.530.004,46
da 26.000 a 55.000	€ 702.741.045,24	€ 1.123.738.695,25	-€ 420.997.650,01
da 55.000 a 75.000	€ 192.997.789,54	€ 192.997.789,54	€ 0,00
da 75.000 a 120.000	€ 216.322.931,79	€ 177.283.982,04	€ 39.038.949,75
oltre 120.000	€ 150.959.811,34	€ 114.428.752,04	€ 36.531.059,29
	€ 1.263.021.577,91	€ 4.029.181.410,00	-€ 2.766.159.832,09

<sup>7</sup> Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze – fiscalità locale (speciale imu). [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).



La modifica introdotta determina una riduzione delle entrate per l'anno 2014 in termini di competenza pari ad euro **2.766.159.832,09**.

Per effetto di tale disposizione i contribuenti con un reddito fino ad euro 26.000,00 vengono esonerati dal pagamento dell'imposta, mentre quelli compresi nella fascia di reddito tra euro 26.000 ed euro 55.000 ottengono un beneficio pari ad euro 100,00 laddove coloro che percepiscono un reddito superiore a 75.000 dovranno pagare in media 100,00 euro in più, somma che passa a 200,00 euro per i titolari di un reddito superiore ad euro 120.000. In altri termini, con la nuova disciplina il **70,45 %** dei contribuenti sono esclusi dal pagamento dell'imposta determinando una soglia di non tassazione solo per quelle categorie reddituali, molto ampia, che si collocano nella parte bassa della scala distributiva. Il **27,45 %** dei contribuenti otterrebbe un beneficio, rispetto alla disciplina vigente pari ad euro 100,00, mentre solo il **7,24 %** dei soggetti passivi i.m.u. subirebbe un aumento della tassazione.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti redistributivi generati dalla modifica introdotta dal comma 3 dell'articolo 1 del presente disegno di legge

Tabella 7 - "Effetto redistributivo - detrazioni per fascia di reddito"

<i>Fascia di reddito</i>	<i>Importo medio Nuova disciplina</i>	<i>Importo medio Precedente disciplina</i>	<i>Variazioni</i>
fino a 10.000	€ 0,00	€ 186,65	€ 186,65
da 10.000 a 26.000	€ 0,00	€ 195,26	€ 195,26
da 26.000 a 55.000	€ 166,92	€ 266,92	€ 100,00
da 55.000 a 75.000	€ 382,18	€ 382,18	€ 0,00
da 75.000 a 120.000	€ 554,13	€ 454,13	-€ 100,00
oltre 120.000	€ 826,47	€ 626,47	-€ 200,00

**Articolo 2 "Modifiche all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di imposta municipale propria. Immobili destinati ad usi produttivi."**

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'i.m.u. dovuta con riferimento agli immobili destinati ad usi produttivi. In particolare, la disposizione riguarda le attività produttive relativamente ai beni immobili di proprietà impiegati all'interno del processo produttivo. Ulteriori contribuenti interessati dalla disposizione sono i proprietari non imprenditori degli immobili destinati ad uso produttivo che hanno visto crescere in questi anni il carico fiscale legato al possesso di questi fabbricati.

Il tema della tassazione degli immobili d'impresa, rappresenta uno snodo fondamentale nell'ambito delle politiche da adottare per favorire la competitività e la crescita del nostro sistema produttivo e conseguentemente per rilanciare l'economia italiana.

I riflessi in termini di crescita della tassazione degli immobili d'impresa, sono legati al loro status di fattori impiegati nel processo produttivo al pari di altri, conservando comunque una consistenza patrimoniale<sup>8</sup>. L'intervento proposto mira a contemperare

<sup>8</sup> Cfr. Andrea Fedele, "L'imposizione immobiliare. Dalla metafora della "fonte" all'intenzionalità del risultato produttivo" in "La fiscalità immobiliare" a cura di Francesco Pistoleri - edizione Giuffrè Editore, pag. 5. Secondo l'autore "Quale che sia la posizione assunta in ordine alla funzione economica dei beni immobili ed al loro concorso alla produzione di redditi, ne resta ferma la rilevanza in termini di consistenza patrimoniale. L'idoneità a mantenere nel tempo l'attitudine a soddisfare bisogni ed interessi,

due esigenze, entrambi meritevoli di tutela, ovvero quella di ridurre il carico fiscale posto a carico degli immobili d'impresa, aumentato vistosamente con l'entrata in vigore dell'i.m.u., e quella di rispettare il principio del beneficio che guida la ripartizione delle imposte ai livelli inferiori di governo assicurando l'efficienza del sistema fiscale. La riforma proposta con l'articolo 2 oltre ad essere giustamente proposta dalle associazioni categoriali<sup>9</sup> è stata più volte sollecitata dalla Commissione Europea, da ultimo nelle raccomandazioni approvate il 29 maggio 2013 con le quali viene evidenziata la necessità di ridurre il carico fiscale oggi gravante sui fattori produttivi (capitale e lavoro).

Le tipologie di immobili coinvolte nella modifica introdotta con l'articolo 2 sono rappresentate dalle seguenti categorie catastali:

- A/10 uffici e studi privati;
- C/1 negozi e botteghe;
- C/3 laboratori per arti e mestieri;
- C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza finalità di lucro);
- C/5 stabilimenti balneari e di acque curative (senza finalità di lucro);
- D/1 opifici;
- D/2 alberghi e pensioni;
- D/3 teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro);
- D/4 case di cura ed ospedali (con fine di lucro);
- D/5 istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro);
- D/6 fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro);
- D/7 fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/8 fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
- D/9 edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio;

Sulla base dei dati resi disponibili dall'Agenzia dell'Entrate<sup>10</sup> è possibile individuare la numerosità degli immobili coinvolti, i corrispondenti imponibili i.m.u. espressi in

---

*ma anche un valore di scambio relativamente stabile unitamente alla, ovvia, stabilità ed identificabilità, fanno degli immobili la più tradizionale e tipica componente patrimoniale. Ciò vale sia per le imposte dirette che assumono a presupposto il possesso di singole categorie di beni, sia per quelle, a carattere personale, che attengono all'intero complesso dei beni o diritti spettanti al contribuente, essendo sicuramente gli immobili l'oggetto preferito delle imposte patrimoniali reali e la componente più agevolmente identificabile e valutabile dell'imponibile delle imposte patrimoniali personali.”* Conclude l'autore sottolineando sempre con riferimento agli immobili d'impresa, che ICI (ora IMU), quale imposta diretta sul patrimonio si giustifica in virtù dei costi posti a carico dei Comuni per la gestione del territorio ove tali fabbricati sono ubicati (principio del beneficio).

<sup>9</sup> Cfr Commissione VI Finanze e Tesoro - Senato della Repubblica, Audizione del 19 giugno 2013 di Confindustria nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili.

<sup>10</sup> Cfr. “Statistiche Catastali 2011 (catasto edilizio urbano) – Agenzia del Territorio, pubblicato il 30 ottobre 2012 e scaricabile dal sito

termini di Valore Imponibile Potenziale (V.I.P.) ed infine, utilizzando le aliquote base, la conseguente riduzione del gettito ai fini della redazione del Conto Economico Consolidato delle Amministrazioni Pubbliche.

**Tabella 8 - "numerosità immobili destinati ad uso produttivo"**

<b>IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE</b>	<b>Totali</b>	<b>Parziali</b>
opifici d/1		433.162
alberghi e pensioni d/2		55.776
teatri e cinema d/3		11.435
case di cura ed ospedali d/4		4.483
istituti di credito d/5		20.670
impianti sportivi d/6		31.185
fabbricati costruiti per spe. Esige. commercili d/7		266.976
fabbricati costruiti per spe. Esige. industriali d/8		203.684
edifici galleggianti d/9		2.959
<b>TOTALE DA D/1 a D/9</b>	<b>1.030.330</b>	
fabbricati rurali strumentali d/10		223.404
<b>TOTALE CATEGORIA D</b>	<b>1.253.734</b>	
<b>UFFICI E STUDI PRIVATI</b>	<b>636.843</b>	
uffici e studi privati a/10		636.843
<b>IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA COMMERCIALE</b>	<b>2.580.452</b>	
negozi e botteghe c/1		1.931.681
Laboratori per arti e mestieri c/3		626.374
fabbricati e locali per esercizi sportivi c/4		22.067
stabilimenti balneari e di acque curative		330
<b>TOTALE TIPOLOGIA IMMOBILI SOGGETTI IMU</b>	<b>4.247.625</b>	

fonte: agenzia del territorio - statistiche catastali 2011 (catasto edilizio urbano)

Con il comma 1 dell'articolo 2 si modifica l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e s.m.i., introducendo il comma 7 bis con il quale si introduce l'aliquota ridotta dello 0,38% per gli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali: A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, A/10, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8 e D/9.

I comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare in aumento, l'aliquota di base sino a 0,6 punti percentuali. Tale opzione è preclusa per le amministrazioni locali con riferimento ai fabbricati che presentino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) siano di proprietà di soggetti che svolgono attività produttiva;
- b) si tratti di fabbricati strumentali ai sensi del comma 2, dell'articolo 46 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero:
  - Immobili strumentali per destinazione;
  - Immobili strumentali per natura;

➤ Immobili concessi in uso ai dipendenti.

Rimane confermata per i fabbricati strumentali di proprietà delle imprese la facoltà dei comuni di aumentare l'aliquota standard sino a 0,3 punti percentuali, come già previsto dalla lettera b) del comma 380 dell'articolo 1 dalla Legge 24 dicembre 2010, n. 228.

Per quanto riguarda le minori entrate relative alle categorie A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5 di esclusiva competenza comunale, le corrispondenti minori entrate per gli enti locali sono compensate con un pari aumento del fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) del comma 380, dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Le modifiche proposte determinano una riduzione delle entrate per l'anno 2014 in termini di competenza pari ad euro **3.845.934.891,02**.

**Tabella 9 - "Nuovo gettito i.m.u. - immobili ad uso produttivo"**

	Tipologia	gettito imu attuale	nuovo gettito imu	riduzione gettito
D/1	OPIFICI	€ 1.262.199.003,46	€ 631.099.501,73	€ 631.099.501,73
D/2	ALBERGHI E PENSIONI	€ 550.153.621,51	€ 275.076.810,75	€ 275.076.810,75
D/3	TEATRI E CINEMA	€ 65.435.574,07	€ 32.717.787,03	€ 32.717.787,03
D/4	CASE DI CURA ED OSPEDALI	€ 79.152.856,99	€ 39.576.428,50	€ 39.576.428,50
D/5	ISTITUTI DI CREDITO	€ 238.938.252,94	€ 119.469.126,47	€ 119.469.126,47
D/6	IMPIANTI SPORTIVI	€ 125.955.714,04	€ 62.977.857,02	€ 62.977.857,02
D/7	FABBRICATI COSTRUITI PER SPE.SESIGE.INDUSTRIALI	€ 1.338.687.302,70	€ 669.343.651,35	€ 669.343.651,35
D/8	FABBRICATI COSTRUITI PER SPE.SESIGE.COMMERCIALI	€ 1.293.031.343,74	€ 646.515.671,87	€ 646.515.671,87
D/9	EDIFICI GALLEGGIANTI	€ 1.287.538,41	€ 643.769,20	€ 643.769,20
A/10	UFFICI E STUDI PRIVATI	€ 930.980.012,76	€ 465.490.006,38	€ 465.490.006,38
C/1	NEGOZI E BOTTEGHE	€ 1.418.011.925,60	€ 709.005.962,80	€ 709.005.962,80
C/3	LABORATORI PER ARTI E MESTIERI	€ 359.297.267,99	€ 179.648.634,00	€ 179.648.634,00
C/4	FABBRICATI E LOCALI PER ES.SPORTIVI	€ 28.353.085,87	€ 14.176.542,94	€ 14.176.542,94
C/5	STABILIMENTI BALNEARI E DI ACQ.CURATIVE	€ 386.281,95	€ 193.140,98	€ 193.140,98
	TOTALE	€ 7.691.869.782,03	€ 3.845.934.891,02	€ 3.845.934.891,02

**Articolo 3 "Modifiche all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di imposta municipale propria. Nuove competenze dei comuni."**

Con il primo comma si introduce un meccanismo per giungere all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta per tutti i contribuenti che si basa su due presupposti: a) coinvolgimento dell'amministrazione comunale; b) comportamenti virtuosi degli enti locali sul versante della lotta all'evasione fiscale nazionale e locale. In particolare il secondo comma consente ai comuni di deliberare l'aumento dell'importo della detrazione prevista fino a concorrenza dell'imposta dovuta, indipendentemente dal livello di reddito dichiarato dal contribuente. L'operatività di questa disposizione è condizionata ad un comportamento virtuoso dell'amministrazione comunale ove è ubicato l'abitazione principale e la relativa pertinenza del soggetto passivo d'imposta. Infatti, ai singoli comuni viene espressamente richiesto:

- il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno;

- la partecipazione all'attività di accertamento delle imposte erariali così come disciplinato dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni. Ulteriore condizione richiesta riguarda l'ammontare delle risorse recuperate per effetto di questa attività nei singoli anni di imposta, pari al 50 % del gettito i.m.u relativo alla prima abitazione e relative pertinenze derivante dall'applicazione dell'aliquota base di cui al comma 7 e delle detrazioni di cui al comma 10. Per quanto riguarda le somme recuperate viene specificato che può trattarsi anche di importi non accertati in via definitiva;
- il potenziamento dell'attività di contrasto a fenomeni evasioni ed elusi dei tributi locali. Da detta attività le amministrazioni comunali devono essere in grado di recuperare nei singoli anni di imposta una somma pari almeno al 50 % del gettito i.m.u relativo alla prima abitazione e relative pertinenze derivante dall'applicazione dell'aliquota base di cui al comma 7 e delle detrazioni di cui al comma 10. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione le somme recuperate devono intendersi non solo in termini di accertamenti, ma anche di incassi a titolo definitivo.

La norma al fine di assicurare la stabilità dei conti pubblici introduce una clausola di salvaguardia. Infatti, se al termine dell'anno d'imposta l'importo derivante dall'attività di contrasto all'evasione di cui ai punti precedenti non consente di coprire le minori entrate derivanti dall'aumento delle detrazioni, l'esenzione totale dal pagamento è sospesa fino a quando non è recuperato il minor gettito.

Le disposizioni di cui al comma 2, non determinano effetti sui saldi del Conto Economico Consolidato delle Pubbliche Amministrazioni.

Ulteriore disposizione contenuta nell'articolo 3 riguarda la partecipazione all'attività di accertamento delle imposte ipotecarie, catastali e di registro. L'introduzione ed il mantenimento a livello locale di un' imposta sul patrimonio, in particolar modo per la prima abitazione e relative pertinenze, come sopra ricordato, si giustifica in virtù dei benefici generati dai servizi pubblici nei confronti degli immobili presenti nel territorio comunale ovvero nell'incremento del valore economico degli immobili. Il mancato aggiornamento delle rendite catastali impedisce all'i.m.u. di raggiungere l'obiettivo di rapportare il prelievo all'effettivo aumento del valore di mercato del patrimonio immobiliare. Nelle more della riforma del catasto ed al fine di assicurare il rispetto del principio del beneficio, si introduce la possibilità per i Comuni di partecipare all'attività di accertamento dei valori di cessione a titolo oneroso di fabbricati e terreni soggetti all'i.m.u.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero degli Affari Regionali e dell'Autonomie, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di comunicazione ai comuni dei dati relativi ai trasferimenti immobiliari, di compartecipazione dell'amministrazioni comunali all'attività di accertamento effettuati ai fini dell'applicazione dell'imposte di registro, ipotecarie e catastale (Articoli 51 e 52 del D.p.r. 131 del 26 aprile 1986, così come modificato dal Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223) e di premi per la partecipazione alla suddetta attività di contrasto all'evasione fiscale.

Infine, attraverso questo coinvolgimento delle amministrazioni comunali si creerebbe un'importante sinergia tra amministrazione centrale e comuni, se si tiene conto di quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" che devolve ai comuni la fiscalità immobiliare ovvero il gettito derivante dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali oltre che dai tributi speciali catastali.

Dall'applicazione dell'articolo 3 non derivano modifiche ai saldi del Conto Economico Consolidato delle Pubbliche Amministrazioni.

#### **Articolo 4 "Copertura finanziaria"**

L'articolo 4, con il comma 2 introduce una nuova normativa per il c.d. Contributo di Solidarietà, inizialmente prevista per il periodo 2011/2013 dall'articolo 2, commi 1 e 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, "Manovra-bis" convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148<sup>11</sup>.

La normativa introdotta dall'articolo 4 ridefinisce rispetto alla precedente i soggetti passivi, la determinazione della base imponibile e l'aliquota applicabile. Nello specifico, si introduce un'aliquota del 7 % annuo a carico dei contribuenti che dichiarano ai sensi dell'articolo 8 del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui redditi) un reddito complessivo (a lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni per la prima abitazione) superiore a 100.000,00 euro. Tale aliquota dovrà applicarsi sulla parte di reddito superiore ai 100.000,00 euro.

Sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi<sup>12</sup> presentati nell'anno 2011 (redditi 2010)<sup>13</sup> che comprende la totalità dei percettori di redditi soggetti all'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche è possibile stimare le maggiori entrate in termini di competenza pari ad euro **2.180.427.270,00**.

Con il terzo comma si modifica il comma 491, dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha introdotto l'imposta sulle transazioni finanziarie nella misura dello 0,2 per cento. Con la modifica proposta l'aliquota viene aumentata di 0,05 punti percentuali raggiungendo un valore pari allo 0,25 per cento. Sulla base dei dati evidenziati nella Relazione Tecnica alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 è possibile stimare un maggior gettito pari ad euro **275.000.000,00**. Il quarto e quinto comma individuano le fonti di copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo 2. In particolare, sono previste:

- la modifica del comma 1, dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 al fine di elevare l'aliquota prevista per l'imposta sostitutiva delle

<sup>11</sup> In base a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148, per il solo triennio 2011/2013 il prelievo si applica secondo due differenti criteri: a) per gli statali e pensionati che percepiscono assegni annui superiori ad euro 90.000,00 si applica l'aliquota del 5 % sulla quota eccedente i 90.000,00 euro e del 10 % sulla quota eccedente i 150.000,00 euro; b) per autonomi e dipendenti che percepiscono redditi annui superiori ad euro 300.000,00 l'aliquota è pari al 3 % sulla quota eccedente i 300.000,00 euro.

<sup>12</sup> Cfr Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, dati e statistiche fiscali [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)

<sup>13</sup> Cfr. Nota Metodologica. Numero dei contribuenti. Circa 41,5 milioni di contribuenti hanno assolto direttamente l'obbligo dichiarativo attraverso la presentazione dei modelli di dichiarazione Unico e 730, ovvero attraverso la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770).

imposte sui redditi a cui sono assoggettati gli interessi, premi erogati dalle obbligazioni di cui al medesimo articolo 2, che passa dall'attuale 12,5 % al 23 % Sulla base dei dati elaborati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>14</sup> si può stimare una aumento del gettito pari ad euro **4.262.160.000,00**;

- la modifica del comma 2, dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461 al fine di elevare l'aliquota prevista per l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a cui sono assoggettate le plusvalenze e gli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per effetto della modifica proposta l'aliquota passa dall'attuale 12,5 % al 23 % con un aumento del gettito stimato in euro **738.360.000,00**.

\*\*\*

Per quanto riguarda gli effetti prodotti dalle seguenti disposizioni sul Conto Economico Consolidato delle Amministrazioni Pubbliche, l'articolo 1, 2 e 3 determinano minori entrate in termini di competenza pari ad euro 6.647.259.178,53, mentre le maggiori entrate derivanti dall'articolo 4 sono pari ad euro 7.455.947.270,00 con un **saldo netto positivo pari ad euro 808.688.091,47**.

**Tabella 10 - " Conto Economico Consolidato delle Amministrazioni Pubbliche - effetti contabili"**

Maggiori entrate ex articolo 4		€	7.455.947.270,00
- di cui comma 2	€ 2.180.427.270,00		
- di cui comma 3	€ 275.000.000,00		
- di cui comma 4	€ 4.262.160.000,00		
- di cui comma 5	€ . 738.360.000,00		
Minori entrate ex articolo 1, comma 4		€	2.766.159.832,09
Minori entrate ex articolo 2		€	3.845.934.891,02
Minori entrate ex articolo 1, comma 3		€	35.164.455,42
<b>SALDO NETTO</b>		<b>€</b>	<b>808.688.091,47</b>

<sup>14</sup> Cfr Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, dati e statistiche fiscali, sezione Entrate Tributarie, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

## TABELLE - DETERMINAZIONE MINORI ENTRATE

Articolo 1 "Modifiche all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di imposta municipale propria. Immobili adibiti a prima abitazione."

Contribuenti imu prima abitazione 17.907.473

Gettito imu prima abitazione euro 4.029.181.410,00

Gettito imu altri immobili euro 19.698.079.890,00

Totale gettito imu euro 23.727.261.259,00

Fascia di reddito	Numero contribuenti	Importo Versato	Importo medio
fino a 10.000	5032000	€ 39.202.186,67	€ 186,65
da 10.000 a 26.000	7587396	€ 1.481.530.004,46	€ 195,26
da 26.000 a 55.000	4210047	€ 1.123.738.695,25	€ 266,92
da 55.000 a 75.000	504991	€ 192.997.789,54	€ 382,18
da 75.000 a 120.000	390383	€ 177.283.982,04	€ 454,13
oltre 120.000	182656	€ 114.428.752,04	€ 626,47

elaborazione su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze

Fascia di reddito	Importo medio	Detrazione Attuale	Totale	Detrazione Progressiva	Importo Medio
fino a 10.000	€ 86,65	€ 200,00	€ 386,65	€ 500,00	€ -
da 10.000 a 26.000	€ 95,26	€ 200,00	€ 395,26	€ 400,00	€ -
da 26.000 a 55.000	€ 266,92	€ 200,00	€ 466,92	€ 300,00	€ 166,92
da 55.000 a 75.000	€ 382,18	€ 200,00	€ 582,18	€ 200,00	€ 382,18
da 75.000 a 120.000	€ 454,13	€ 200,00	€ 654,13	€ 100,00	€ 554,13
oltre 120.000	€ 626,47	€ 200,00	€ 826,47	€ -	€ 826,47

elaborazione su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze

Fascia di reddito	Importo medio	Numero Contribuenti	Nuovo gettito i.m.u.	Gettito i.m.u. attuale	Riduzione Gettito
fino a 10.000	€ -	5032000	€ -	€ 939.202.186,67	-€ 939.202.186,67
da 10.000 a 26.000	€ -	7587396	€ -	€ 1.481.530.004,46	-€ 1.481.530.004,46
da 26.000 a 55.000	€ 166,92	4210047	€ 702.741.045,24	€ 1.123.738.695,25	-€ 420.997.650,01
da 55.000 a 75.000	€ 382,18	504991	€ 192.997.789,54	€ 192.997.789,54	€ 0,00
da 75.000 a 120.000	€ 554,13	390383	€ 216.322.931,79	€ 177.283.982,04	€ 39.038.949,75
oltre 120.000	€ 826,47	182656	€ 150.959.811,34	€ 114.428.752,04	€ 36.531.059,29
			€ 1.263.021.577,91	€ 4.029.181.410,00	-€ 2.766.159.832,09

elaborazione su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze



Articolo 2 "Modifiche all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di imposta municipale propria. Immobili destinati ad usi produttivi."

1) Variazione gettito categoria catastale A/10

categoria	Tipologia	numero	rendita catastale	imponibile imu	aliquota	gettito imu
A/10	UFFICI E STUDI PRIVATI	636.843	1.458.302.025	122497370100	0,76%	€ 930.980.012,76
Totale		636.843	1.458.302.025	122497370100	0,76%	€ 930.980.012,76

*Elaborazione su dati Agenzia del Territorio - Statistiche Catastali 2011*

categoria	Tipologia	numero	rendita catastale	imponibile imu	aliquota	gettito imu
A/10	UFFICI E STUDI PRIVATI	636.843	1.458.302.025	122497370100	0,38%	€ 465.490.006,38
Totale		636.843	1.458.302.025	122497370100	0,38%	€ 465.490.006,38

*Elaborazione su dati Agenzia del Territorio - Statistiche Catastali 2011*

2) Variazione gettito categoria catastale C/1, C/3, C/4 e C5

categoria	Tipologia	numero	rendita catastale	imponibile imu	aliquota	gettito imu
C/1	NEGOZI E BOTTEGHE	1.931.681	3.230.831.455	186580516526	0,76%	€ 1.418.011.925,60
C/3	LABORATORI PER ARTI E MESTIERI	626.374	321.605.145	47275956315	0,76%	€ 359.297.267,99
C/4	FABBRICATI E LOCALI PER ES.SPORTIVI	22067	25.378.702	3730669194	0,76%	€ 28.353.085,87
C/5	STABILIMENTI BALMEARI	330	345.759	50826573	0,76%	€ 386.281,95
Totale		2.580.452	3.578.161.061	237.637.968.608	0	1.806.048.561

*Elaborazione su dati Agenzia del Territorio - Statistiche Catastali 2011*

categoria	Tipologia	numero	rendita catastale	imponibile imu	aliquota	gettito imu
C/1	NEGOZI E BOTTEGHE	1.931.681	3.230.831.455	186580516526	0,38%	€ 709.005.962,80
C/3	LABORATORI PER ARTI E MESTIERI	626.374	321.605.145	47275956315	0,38%	€ 179.648.634,00
C/4	FABBRICATI E LOCALI PER ES.SPORTIVI	22067	25.378.702	3730669194	0,38%	€ 14.176.542,94
C/5	STABILIMENTI BALMEARI	330	345.759	50826573	0,38%	€ 193.140,98
Totale		2.580.452	3.578.161.061	237.637.968.608	0	903.024.281

*Elaborazione su dati Agenzia del Territorio - Statistiche Catastali 2011*

## 3) Variazione gettito categoria catastale D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8 e D/9

categoria	Tipologia	numero	rendita catastale	imponibile imu	aliquota	gettito imu
D/1	OPIFICI	433.162	2.433.389.249	166078816244	0,76%	€ 1.262.199.003,46
D/2	ALBERGHI E PENSIONI	55.776	1.060.639.332	72388634409	0,76%	€ 550.153.621,51
D/3	TEATRI E CINEMA	11435	126.153.025	8609943956	0,76%	€ 65.435.574,07
D/4	CASE DI CURA ED OSPEDALI	4483	152.598.529	10414849604	0,76%	€ 79.152.856,99
D/5	ISTITUTI DI CREDITO	20.670	374.276.712	31439243808	0,76%	€ 238.938.252,94
D/6	IMPIANTI SPORTIVI	31.185	242.829.601	16573120268	0,76%	€ 125.955.714,04
D/7	FABBRICATI COSTRUITI PER SPE.ESIGE.INDUSTRIALI	266.976	2.580.850.786	176143066145	0,76%	€ 1.338.687.302,70
D/8	FABBRICATI COSTRUITI PER SPE.ESIGE.COMMERCIALI	203.684	2.492.830.815	170135703124	0,76%	€ 1.293.031.343,74
D/9	EDIFICI GALLEGGIANTI	2.959	2.482.241	169412948	0,76%	€ 1.287.538,41
Totale		1.030.330	9.466.050.290	651.952.790.507	0	4.954.841.208
D/10	FABBRICATI STR.RURALI	223.404	515.230.116	32459497308	0,20%	€ 64.918.994,62
totale categoria		1.253.734	9.981.280.406	684.412.287.815	0	5.019.760.202

Elaborazione su dati Agenzia del Territorio - Statistiche Catastali 2011 (catasto edilizio urbano)

Categoria	Tipologia	numero	rendita catastale	imponibile imu	aliquota	gettito imu
D/1	OPIFICI	433.162	2.433.389.249	166078816244	0,38%	€ 631.099.501,73
D/2	ALBERGHI E PENSIONI	55.776	1.060.639.332	72388634409	0,38%	€ 275.076.810,75
D/3	TEATRI E CINEMA	11.435	126.153.025	8609943956	0,38%	€ 32.717.787,03
D/4	CASE DI CURA ED OSPEDALI	4.483	152.598.529	10414849604	0,38%	€ 39.576.428,50
D/5	ISTITUTI DI CREDITO	20.670	374.276.712	31439243808	0,38%	€ 119.469.126,47
D/6	IMPIANTI SPORTIVI	31.185	242.829.601	16573120268	0,38%	€ 62.977.857,02
D/7	FABBRICATI COSTRUITI PER SPE.ESIGE.INDUSTRIALI	266.976	2.580.850.786	176143066145	0,38%	€ 669.343.651,35
D/8	FABBRICATI COSTRUITI PER SPE.ESIGE.COMMERCIALI	203.684	2.492.830.815	170135703124	0,38%	€ 646.515.671,87
D/9	EDIFICI GALLEGGIANTI	2.959	2.482.241	169412948	0,38%	€ 643.769,20
Totale		1.027.371	9.463.568.049	651783377558	3,04%	€ 2.476.776.834,72
D/10	FABBRICATI STR.RURALI	223.404	515.230.116	35164455417	0,10%	€ 35.164.455,42
totale categoria		1.250.775	9.978.798.165	686947832975	3,80%	€ 2.511.941.290,14

Elaborazione su dati Agenzia del Territorio - Statistiche Catastali 2011 (catasto edilizio urbano)

Articolo 3 "Modifiche all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di imposta municipale propria. Immobili destinati ad usi produttivi nel settore dell'agricoltura e riforma del catasto."

## Variazione gettito categoria catastale D/10

D/10	FABBRICATI STR.RURALI	223.404	515.230.116	32459497308	0,20%	€	64.918.994,62
	totale D/10	223.404	515.230.116	32459497308		€	64.918.994,62

*Elaborazione su dati Agenzia del Territorio - Statistiche Catastali 2011 (catasto edilizio urbano)*

D/10	FABBRICATI STR.RURALI	223.404	515.230.116	35164455417	0,10%	€	35.164.455,42
	totale D/10	223.404	515.230.116	35164455417		€	35.164.455,42

*Elaborazione su dati Agenzia del Territorio - Statistiche Catastali 2011 (catasto edilizio urbano)*

## TABELLE - DETERMINAZIONE MAGGIORE ENTRATE

Articolo 4 "Coperture finanziarie"

- copertura finanziaria ex comma 3

Gettito imposta sulle transazioni finanziarie di cui al comma 491, dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228:

1.100.000.000,00/0,2 % = 550.000.000.000,00 (Imponibile ai fini dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

550.000.000.000,00 x 0,25 % = 1.375.000.000,00

**Determinazione variazione gettito i.m.u.**

1.375.000.000,00 + (nuovo gettito imposta sulle transazioni finanziarie)

1.100.000.000,00 - (attuale gettito imposta sulle transazioni finanziarie)

**275.000.000,00** = maggior gettito imposta sulle transazioni finanziarie

- copertura finanziaria ex comma 4

segue tabella a pag. 16

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fascia di reddito	Ammontare	contribuenti	Red. medio	Franchigia	Imp.le medio	Contribuenti	Imp. cr di sold.à	Aliquota	Gettito
Minore di -1.000	0	152.119	0						
Da -1.000 a 0	0	40.216	0						
Zero	0	379.039	0						
Da 0 a 1.000	1.073.208	2.412.189	0,44						
Da 1.000 a 1.500	847.707	680.323	1,25						
Da 1.500 a 2.000	956.203	546.929	1,75						
Da 2.000 a 2.500	1.119.167	496.487	2,25						
Da 2.500 a 3.000	1.261.148	458.487	2,75						
Da 3.000 a 3.500	1.303.633	400.972	3,25						
Da 3.500 a 4.000	1.467.487	391.357	3,75						
Da 4.000 a 5.000	3.514.101	778.731	4,51						
Da 5.000 a 6.000	11.618.795	2.001.783	5,80						
Da 6.000 a 7.500	14.567.509	2.167.230	6,72						
Da 7.500 a 10.000	27.658.852	3.148.891	8,78						
Da 10.000 a 12.000	26.765.193	2.437.805	10,98						
Da 12.000 a 15.000	51.158.863	3.781.291	13,53						
Da 15.000 a 20.000	118.005.235	6.745.543	17,49						
Da 20.000 a 26.000	133.505.769	5.870.976	22,74						
Da 26.000 a 29.000	54.322.131	1.980.941	27,42						
Da 29.000 a 35.000	78.328.018	2.475.762	31,64						
Da 35.000 a 40.000	41.381.545	1.108.790	37,32						
Da 40.000 a 50.000	51.851.336	1.169.546	44,33						
Da 50.000 a 55.000	17.420.953	332.594	52,38						
Da 55.000 a 60.000	14.622.831	254.774	57,40						
Da 60.000 a 70.000	23.646.132	365.647	64,67						
Da 70.000 a 75.000	10.129.705	139.834	72,44						
Da 75.000 a 80.000	9.110.560	117.678	77,42						
Da 80.000 a 90.000	14.913.361	176.149	84,66						
Da 90.000 a 100.000	11.520.752	121.622	94,73						
Da 100.000 a 120.000	16.418.527	150.761	108,90	100	8,90	150.761	1.342.427	7 %	93.969,89
Da 120.000 a 150.000	14.856.493	111.769	132,92	100	32,92	111.769	3.679.593	7 %	257.571,51
Da 150.000 a 200.000	12.765.711	74.798	170,67	100	70,67	74.798	5.285.911	7 %	370.013,77
Da 200.000 a 300.000	10.892.213	45.605	238,84	100	138,84	45.605	6.331.713	7 %	443.219,91
Oltre 300.000	17.568.317	30.590	574,32	100	474,32	30.590	14.509.317	7 %	1.015.652,19
	792.519,947	41.547.228	19,08						2.180.427,27

## - copertura finanziaria ex comma 4

Dati sul gettito derivante dall'imposta sostitutiva su interessi e premi di obbligazioni e titoli di cui al Decreto Legislativo 239/1996

periodo	gettito per competenza
gen-12	€ 299.000.000,00
feb-12	€ 30.000.000,00
mar-12	€ 280.000.000,00
apr-12	€ 553.000.000,00
mag-12	€ 448.000.000,00
giu-12	€ 778.000.000,00
lug-12	€ 547.000.000,00
ago-12	€ 393.000.000,00
set-12	€ 338.000.000,00
ott-12	€ 459.000.000,00
nov-12	€ 342.000.000,00
dic-12	€ 607.000.000,00
	€ 5.074.000.000,00

fonte: bollettino istat. Entrate tributarie erariali: accertamenti (competenza giuridica)

Previsione gettito anno 2014:

$$(5.074.000.000,00/0.125)*0,23= 9.336.160.000,00$$

Variazione gettito anno 2014:

$$9.336.160.000,00 - 5.074.000.000,00 = 4.262.160.000,00 \text{ maggiori entrate}$$

## - copertura finanziaria ex comma 5

Imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze

periodo	gettito per competenza
gen-12	€ 17.000.000,00
feb-12	€ 67.000.000,00
mar-12	€ 31.000.000,00
apr-12	€ 91.000.000,00
mag-12	€ 295.000.000,00
giu-12	€ 35.000.000,00
lug-12	€ 98.000.000,00
ago-12	€ 47.000.000,00
set-12	€ 36.000.000,00
ott-12	€ 39.000.000,00
nov-12	€ 59.000.000,00
dic-12	€ 64.000.000,00
	€ 879.000.000,00

fonte: bollettino istat. Entrate tributarie erariali: accertamenti (competenza giuridica)

Previsione gettito annuo 2014:

$$(879.000.000,00/0,125)*0,23 = 1.617.360.000,00$$

Variazione gettito annuo 2014:

$$1.617.360.000,00 - 879.000.000,00 = 738.360.000,00 \text{ maggiori entrate}$$

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta municipale propria. Immobili adibiti ad uso produttivo nel settore dell'agricoltura ed immobili adibiti a prima abitazione)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

«2-bis. In via transitoria, nelle more della revisione del catasto urbano, per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria e del valore immobiliare dei fabbricati si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4».

2. Al comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'aliquota prevista da ciascun comune per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica, nella medesima misura, anche agli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado».

3. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,1 per cento»;

b) al secondo periodo, le parole: «fino allo 0,1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino allo 0,05 per cento».



4. Al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «euro 200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 fino ad un reddito complessivo di 10.000 euro, euro 400 se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 10.000 euro ma non a 26.000 euro, euro 300 se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 55.000 euro, euro 200 se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 55.000 euro ma non a 75.000 euro, euro 100 se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 75.000 euro ma non a 120.000 euro,»;

b) al secondo periodo, le parole: «Per gli anni 2012 e 2013,» sono soppresse;

c) al terzo periodo, le parole: «l'importo massimo di euro 400» sono sostituite dalle seguenti: «euro 700 fino ad un reddito complessivo di 10.000 euro, euro 600 se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 10.000 euro ma non a 26.000 euro, euro 500 se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 55.000 euro, euro 400 se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 55.000 euro ma non a 75.000 euro, euro 300 se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 75.000 euro ma non a 120.000 euro».

5. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

«10-bis. I comuni applicano l'aliquota di base ridotta dello 0,2 per cento agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta municipale propria. Immobili adibiti ad usi produttivi)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I comuni possono ridurre l'aliquota di base sino allo 0,2 per cento per i fabbricati strumentali di proprietà direttamente utilizzati dalle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, per lo svolgimento dell'attività produttiva.»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. L'aliquota è ridotta allo 0,38 per cento per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, C/5, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8 e D/9. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare in aumento la suddetta aliquota:

a) sino a 0,3 punti percentuali, quando si tratta di fabbricati di proprietà di soggetti che svolgono attività d'impresa e, contemporaneamente, presentino le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) sino a 0,6 punti percentuali, negli altri casi diversi da quelli di cui alla lettera a)».

2. All'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la lettera g) è abrogata.

3. All'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «4.145,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.542.370.019,14 euro».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta municipale propria. Nuove competenze dei comuni)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 10-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«10-*ter*. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare la detrazione di cui al comma 10 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

*a*) rispetto del patto di stabilità interno;  
*b*) partecipazione all'attività di accertamento delle imposte erariali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

*c*) dall'attività di accertamento di cui alla lettera *b*) l'amministrazione comunale nel singolo anno d'imposta riesca ad accertare, anche in via provvisoria, imposte erariali pari almeno al 50 per cento dell'importo di cui alla lettera *b*) del comma 10-*quater*;

*d*) dall'attività di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi locali, l'amministrazione comunale nel singolo anno d'imposta riesca ad accertare ed incassare a titolo definitivo tributi locali pari almeno al 50 per

cento dell'importo di cui alla lettera *b*) del comma 10-*quater*.

*10-quater*. I comuni annualmente comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno:

*a*) la previsione relativa all'entrata derivante dall'imposta municipale propria sull'abitazione principale e relative pertinenze come risultante dall'applicazione delle detrazioni di cui al comma 10 e dalle aliquote fissate con delibera del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

*b*) la previsione relativa all'entrata derivante dall'imposta municipale propria come risultante dall'applicazione delle detrazioni di cui al comma 10 e dell'aliquota di base dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, di quella ridotta allo 0,4 per cento, di cui al comma 7, di quella ridotta allo 0,38 per cento, di cui al comma 7-*bis*, e di quella ridotta allo 0,1 per cento, di cui al comma 8.

*10-quinquies*. In sede di approvazione del rendiconto finanziario di cui all'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale delibera in merito ai risultati derivanti dall'attività di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 10-*ter*, previa relazione dell'organo dei revisori dei conti dell'ente. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma 10-*ter* determina la sospensione dell'efficacia della deliberazione del consiglio comunale di cui al medesimo comma 10-*ter* fino a quando non sono recuperate le minori entrate.

*10-sexies*. L'aumento della detrazione sino a concorrenza dell'imposta dovuta, deliberata dai comuni ai sensi del comma 10-*ter*, ha effetto soltanto con l'approvazione del bilancio di previsione successivo all'approvazione del rendiconto finanziario di cui al comma 10-*quinquies*».

2. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«21-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) le modalità di comunicazione ai comuni dei dati sui trasferimenti a titolo oneroso degli immobili di cui al comma 2;

b) le modalità di compartecipazione dei comuni all'attività di accertamento effettuata ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in particolar modo per quanto riguarda la determinazione dell'effettivo valore di cessione;

c) gli incentivi, economici e non, da riconoscere ai comuni per la partecipazione all'attività di contrasto all'evasione fiscale di cui alla lettera b)».

#### Art. 4.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le maggiori entrate risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di importo superiore a 100.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 7 per cento annuo sulla parte eccedente il predetto importo. Per l'accertamento, la riscossione e

il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

3. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota dello 0,25 per cento sul valore della transazione».

4. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nell'alea, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».

5. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «12,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento».



